

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL  
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (artt. 21 e ss. della Legge Regione Molise  
27 settembre 1999, n° 33)

Approvato con delibera  
di C.C. n° 8 del 28/2/2002.

## CAPO I NORME GENERALI

### Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e ss. della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 "Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114".
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114; inoltre s'intendono:
  - a) per posteggio non ricompreso in aree mercatali, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
  - b) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
  - c) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
  - d) per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - e) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### Articolo 2 (Finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
  - f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### Articolo 3 (Compiti degli uffici comunali)

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Comando di Polizia Municipale o altra struttura incaricata dal Sindaco o dall'assessore delegato, ha il compito della sorveglianza circa il corretto funzionamento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche nonché circa il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e delle prescrizioni esecutive impartite dal Servizio Commercio.
3. In particolare - oltre alle ordinarie funzioni di controllo e vigilanza - è compito della struttura di cui al comma precedente:
  - sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le contrattazioni ed alle operazioni di vendita;
  - verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
  - provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento annotando sugli appositi registri predisposti dal Servizio Commercio le relative presenze;
  - registrare le presenze degli operatori commerciali che siano comunque presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.
4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità al dirigente del Servizio Commercio o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
5. L'amministrazione comunale, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui alla normativa vigente in materia al momento del bando.

### Articolo 4 (Esercizio dell'attività)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33.

### Articolo 5 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni hanno validità decennale e sono rinnovabili a norma di legge.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

## CAPO II MERCATI

### Articolo 6

#### (Norme in materia di funzionamento dei mercati)

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. In tal caso l'amministrazione comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c. cui facciano parte i concessionari di posteggio che esercitano l'attività sul mercato.
3. Gli orari di attività dei mercati comunali sono determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi della normativa vigente in materia.
4. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le quali devono essere rimosse entro 90 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita.

### Articolo 7

#### (Modalità di occupazione dei posteggi)

1. Le attrezzature devono essere collocate all'interno dello spazio appositamente assegnato come risultante dalla tavola cartografica allegata al presente regolamento.
2. Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi ed in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
3. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il dirigente responsabile del servizio procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati senza modificarne il numero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. L'altezza minima dei banchi di vendita dal suolo non deve essere inferiore a 50 cm.; l'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di 2 mt. - misurata dalla parte più bassa - e può sporgere di 1 mt. nella parte antistante oltre il confine del suolo assegnato, con assoluto divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
5. In deroga al comma 4 del presente articolo è consentita l'esposizione a terra ai venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e arredamenti nonché di altre tipologie merceologiche appositamente individuate dal dirigente responsabile del servizio competente.
6. I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria.

**Articolo 8**  
**(Norme di comportamento)**

1. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con particolari richiami o col sistema dell'incanto.
2. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
3. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
5. I titolari delle concessioni esistenti alla data di approvazione del presente atto conservano il diritto di continuare l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente agli effetti di legge.

**Articolo 9**  
**(Normativa igienico - sanitaria)**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

**Articolo 10**  
**(Modalità di assegnazione dei posteggi e di scambio di posteggio)**

1. Le modalità di assegnazione dei posteggi ed i criteri di priorità sono quelli previsti dall'articolo 24 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33.
2. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico operanti nel medesimo mercato è consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al dirigente responsabile del servizio il quale provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

**Articolo 11**  
**(Posteggi riservati ai produttori agricoli)**

1. A favore degli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59 e successive modifiche, vengono riservati i posteggi secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Nell'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli vengono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
  - a) trasferimento, da parte del coltivatore diretto, dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli esercitata nell'ambito di altro mercato comunale;
  - b) anzianità d'iscrizione alla gestione speciale coltivatori diretti dell'I.N.P.S.;

- c) ulteriori criteri individuati dal bando comunale
3. I produttori agricoli dovranno essere in possesso della autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.
  4. Agli effetti della presente deliberazione sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n° 59, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e del D.P.R. 26 aprile 1992, n° 300.
  5. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma precedente, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione.
  6. Qualora il produttore agricolo ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, ferme restando le vigenti disposizioni di legge, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti.
  7. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
    - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
    - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

#### Articolo 12

(Assegnazione provvisoria di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati: operazioni di spunta)

1. L'operatore commerciale assegnatario di posteggio, fatti salvi i casi descritti dall'art. 8 comma 6 del presente regolamento, è tenuto ad essere presente nel mercato entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di contrattazione ed a permanervi per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti e perderà il diritto al posteggio per tutta la giornata.
2. Tale posteggio viene assegnato provvisoriamente a chi, presente nel mercato all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di contrattazione, sia legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche e non sia titolare di altro posteggio nel mercato medesimo seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze nel mercato;
  - b) maggiore anzianità d'iscrizione nel registro imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n° 580 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. Non si procede all'assegnazione provvisoria quando l'area in concessione sia costituita da un box o chiosco - locale, o su di essa si trovino strutture od attrezzature di proprietà del titolare della concessione fissate stabilmente al suolo.

#### Articolo 13

(Individuazione aree mercatali)

1. Nel territorio del comune di **Guardalfiera** sono individuate le seguenti aree mercatali:
  - a) mercato di Piazza F. Jovine;
2. L'ampiezza complessiva dell'area del mercato di Piazza F. Jovine (comprensiva della superficie dei posteggi: mq. 900) è di mq. 2000. Il numero complessivo dei posteggi del mercato di Piazza F. Jovine è di n° 15 posteggi tutti riservati a operatori del settore alimentare (dei quali n° 3 posteggi sono riservati agli agricoltori che esercitano la vendita

dei propri prodotti e n° 1 riservati alla commercializzazione di prodotti ittici) per la cui esatta numerazione, articolazione, superficie e dislocazione si rinvia alle allegate tavole planimetriche particolareggiate, (tav. \_\_\_\_\_) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La periodicità del mercato di Piazza F. Jovine è settimanale con svolgimento nella giornata di **mercoledì**
4. Nell'ambito del mercato i posteggi possono essere dislocati, con determinazione del dirigente del servizio competente, secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi; il dirigente responsabile del servizio può, altresì, modificare l'articolazione merceologica dei posteggi ricompresi nelle aree mercatali suindicate al fine della loro rivitalizzazione e del potenziamento dell'offerta ai consumatori.
5. Le modifiche di cui al comma precedente si riferiscono alla trasformazione dei posteggi riservati al settore merceologico alimentare in posteggi misti ovvero del settore non alimentare relativamente alla tipologia merceologica dei prodotti per la casa e per la persona.
6. Ulteriori aree mercatali possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

### CAPO III POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

#### Articolo 14 (Individuazione di posteggi non ricompresi in aree mercatali)

1. Nel territorio del comune di **Guardialfiera** sono individuati i seguenti posteggi non ricompresi in aree mercatali:
  - a) Via o corso o Piazza o contrada \_\_\_\_\_ - (mt. \_\_\_ X \_\_\_);
  - b) via \_\_\_\_\_ - angolo via \_\_\_\_\_ - settore \_\_\_\_\_ - (mt. \_\_\_ X \_\_\_);
2. In relazione ai posteggi suindicati le concessioni-contratto stabiliscono le modalità ed il contenuto tipologico dell'attività di commercializzazione in essere.
3. È facoltà del Consiglio Comunale istituire ulteriori posteggi per lo svolgimento di attività commerciali su suolo pubblico all'interno di strutture turistiche, sportive, d'intrattenimento e svago ovvero in aree soggette a trasformazione o riqualificazione urbanistico ambientale che siano coerenti con la destinazione delle strutture e delle aree medesime.
4. Il dirigente della Ripartizione Urbanistica individua, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti minimi di decoro ed arredo urbano che le strutture o le attrezzature fissate stabilmente al suolo debbono possedere.
5. L'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti avviene tramite bando comunale nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche.

### CAPO IV

## COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

### Articolo 15

(Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 28 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 - con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
3. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

### Articolo 16

(Zone consentite)

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito soltanto nelle seguenti zone:
2. a) *Via: Dante, Tobagi, Cuoco, Europa, Pepe, C/so Umberto, Insorti, D'Ugheria*  
e può esercitarsi nelle sole giornate di *Giovedì e Sabato*.

### Articolo 17

(Determinazione degli orari)

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

## CAPO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 18

(Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi)

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purchè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento nel caso in cui rimanga invariata l'ampiezza complessiva dell'area mercatale.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono disposte dal dirigente responsabile del servizio competente.



**Articolo 19**  
**(Attività stagionali)**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.


**Articolo 20**  
**(Fiere)**

1. Lo svolgimento delle Fiere della prima domenica di marzo, del 31 maggio e dell'11 agosto si svolge rispettivamente nelle aree mercatali di Piazza F. Jovine e strade adiacenti (vedi planimetria allegata) con le stesse procedure e modalità di cui agli articoli precedenti.

**Articolo 21**  
**(Norme Finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'apposizione del visto di legittimità dell'organo di controllo ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale definisce le modalità organizzative dei servizi comunali necessarie per il rispetto del regolamento medesimo.

MERCATO SETTIMANALE  
FIERA



Via Cesare Battisti

Via Giuseppe Mazzini

Via Cuoco

Via della Rimemoranza

Piazza Francesco Iovine

669 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000